



Assessorato all'Agricoltura e alle Attività Produttive

A.G.C. 13 - Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali

Servizio 05 – Applicazione regolamenti comunitari in materia di classificazione e presentazione dei prodotti commercializzati - Rintracciabilità dei prodotti alimentari

Linee guida regionali per le procedure di controllo dei prodotti ortofrutticoli freschi di cui al Regolamento CE n. 1148 del 12 giugno 2001

1. PREMESSA

Nell'ambito delle disposizioni comunitarie che hanno istituito l'Organizzazione Comune di Mercato per gli ortofrutticoli freschi (Regolamento CE n. 1035/72, n. 2200/96, etc.) è stato previsto che la commercializzazione di tali prodotti deve effettuarsi nel rispetto di specifiche norme comunitarie.

Il concetto di qualità merceologica è stato standardizzato a livello europeo attraverso l'adozione di regolamenti comunitari (c.d. Norme di qualità), che definiscono i parametri merceologici da rispettare per singolo prodotto, affinché questo possa essere commercializzato sia all'interno della UE e sia da/per Paesi terzi.

Per ciascun prodotto, le norme di qualità valutano alcuni parametri esteriori, come ad esempio la forma, il colore, il calibro, individuando anche le modalità di presentazione.

La finalità di tali norme è innanzitutto quella di definire degli *standards* merceologici qualitativi mediante una terminologia unica e di agevole interpretazione anche per operatori di aree geografiche diverse.

Le stesse norme possono contribuire a realizzare un equilibrio tra offerta e domanda dei prodotti facilitando le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale, garantire un equilibrato rapporto qualità/prezzo tale da eliminare dal mercato prodotti di qualità non soddisfacente, migliorare la redditività del settore, orientare le produzioni in modo da soddisfare le esigenze dei consumatori, e, non da ultimo, fornire ad essi una valida risposta alle pressanti esigenze in termini di sicurezza alimentare.

Le norme di qualità, infatti, individuano alcuni parametri tecnici che consentono una classificazione del prodotto in categorie commerciali (extra, prima, seconda, etc.) attraverso un unico sistema, a prescindere dal metodo di produzione utilizzato (agricoltura biologica, lotta integrata, etc.) e dall'eventuale denominazione di origine.

Questo sistema di classificazione è utilizzato a tutti i livelli della filiera, dalla produzione fino al punto vendita, consentendo al consumatore di trovare sull'etichetta o su appositi cartelli tutte le indicazioni rese obbligatorie dalle norme di qualità e assicurando, quindi, la rintracciabilità del prodotto.

Con il *Reg. (CE) n. 1148 del 12 giugno 2001*, sono state emanate le disposizioni in materia di controlli sulla conformità dei prodotti ortofrutticoli freschi alle norme di commercializzazione, stabilendo procedure e responsabilità dei vari soggetti coinvolti lungo la filiera e l'attivazione di una banca dati degli operatori commerciali del settore.

E' di tutta evidenza l'importanza di tali controlli anche alla luce della prevenzione e contrasto di fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori e contribuiscono ad acuire le crisi di mercato del settore ortofrutticolo.

I Controlli di conformità sono i controlli compiuti per verificare la conformità con le norme di commercializzazione istituite dal reg. (CE) n. 2200/96. Per quanto attiene le modalità di controllo, le presenti linee guida si attengono alle disposizioni contenute nel Manuale operativo delle procedure dei controlli di conformità alle norme comuni di qualità sui prodotti ortofrutticoli ex Reg.ti (CE) nn.2200/96 e 1148/2001 – Legge 29 aprile 2005, n. 71 – Decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306 – DM 1 agosto 2005.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Ai sensi del **Regolamento (CE) n. 2200/96 del 28.10.1996** e sue successive modifiche ed integrazioni, (articolo 2) “ i prodotti ortofrutticoli destinati ad essere forniti al consumatore allo stato fresco possono essere classificati in base ad un sistema di norme... ” e (articolo 3) “ che il detentore dei prodotti per i quali sono adottate delle norme può esporre tali prodotti per la vendita, metterli in vendita, venderli, consegnarli o altrimenti commercializzarli all'interno della Comunità soltanto se sono conformi a dette norme.” Egli è responsabile dell'osservanza di tale conformità. Inoltre, (art. 6) “ nella fase della vendita al minuto, quando i prodotti sono offerti nell'imballaggio, devono essere presenti indicazioni ...” e che “ il rivenditore al minuto apponga sulla merce messa in vendita un cartello sul quale figurino in caratteri molto chiari e leggibili le indicazioni previste dalle norme relative alla varietà, all'origine del prodotto ed alla categoria.”

Ai sensi del **Regolamento (CE) n. 1148/2001 del 12.06.2001**, modificato dal Reg. (CE) n. 2379/2001 e dal Reg. (CE) n. 408/2003 derogato dal Reg. (CE) n. 2540/2001 del 21.12.2001, ed ancora ai sensi della **Legge 29 aprile 2005, n. 71**, nonché del **Decreto Ministeriale 1 agosto 2005**, è stato istituito un regime di controlli, mirato alla verifica della conformità alle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli freschi e secchi, disposte da specifici regolamenti comunitari, destinati al consumo, commercializzati sia nell'ambito del mercato interno, che da e per i Paesi terzi e detenuti dagli operatori in tutte le fasi della commercializzazione.

Relativamente agli aspetti sanzionatori, essi sono disciplinati dal **decreto legislativo 10 dicembre 2002 n. 306**, con riferimento nella **legge n. 689/1981**, e le sanzioni sono irrogate da Regioni e Province Autonome (art.5).

3. SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI

Ai sensi del quadro normativo vigente si configurano i seguenti Enti:

- **Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali** rappresenta l'Autorità di coordinamento con i seguenti compiti:
 - coordinamento delle attività dei controlli di conformità anche mediante i servizi del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale);
 - fissazione del programma delle attività per ciascuna campagna di commercializzazione, in conformità alle disposizioni dettate dal **Reg. (CE) n. 1148/2001 del 12.06.2001**, sentiti gli Organismi di controllo;
 - emanazione delle istruzioni, al fine di assicurare l'uniformità di esecuzione a livello nazionale, rivolte agli Organismi responsabili dei controlli e verifica, anche con visite in loco, della loro efficacia e conformità;
 - effettuazione, in collaborazione con gli organismi di controllo, del monitoraggio delle attività di controllo, definendo in accordo con l'Agea gli opportuni adeguamenti delle procedure utilizzate;
 - acquisizione delle risultanze ed accertamento delle disfunzioni registrate nell'esecuzione dei controlli, ai fini dell'adozione delle misure d'intervento necessarie.
- **Agecontrol S.p.A.** è responsabile dell'esecuzione delle attività legate ai controlli di qualità aventi rilevanza nazionale, come definiti all'art. 2 comma 1, lettera b) del DM 1 agosto 2005, in ordine alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, di cui all'articolo 2 del regolamento 1148/01.
- **La Regione Campania** è preposta all'attuazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.M. 1 agosto 2005, secondo modalità e termini dalla stessa stabiliti, dei controlli di conformità non compresi tra quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del citato decreto ministeriale, fornendo apposita comunicazione all'Autorità di coordinamento (MiPAF).

4. OGGETTO DEI CONTROLLI

I controlli di conformità vengono eseguiti sui prodotti ortofrutticoli commercializzati e destinati al consumo allo stato fresco, per i quali sono previste norme comuni di commercializzazione. I suddetti controlli si effettuano presso gli operatori rientranti tra le categorie indicate al punto successivo, fermo restando che possono essere sottoposti a verifica anche le imprese non tenute all'iscrizione alla banca nazionale dati, le quali sono parimenti tenute all'osservanza delle norme di commercializzazione. Le fatture e i documenti di accompagnamento devono riportare le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del reg. (CE) n. 1148/2001.

5. OBBLIGO DI CONFORMITA' E DEROGHE

I prodotti ortofrutticoli attualmente normalizzati sono i seguenti :

FRUTTA

Agrumi (Arance dolci / limoni / mandarini - compresi tangerini e satsuma - / clementine / wilkings e simili ibridi di agrumi); Albicocche; Avocadi; Ciliegie; Cocomeri; Fragole; Kiwi; Mele; Pere; Meloni; Pesche e nectarine; Prugne; Uva da tavola; Noci comuni con guscio; Nocciole con guscio.

ORTAGGI

Agli; Asparagi; Carciofi; Carote; Cavolfiori; Cavoli di Bruxelles; Cavoli, Cappucci e Verzotti; Cetrioli; Cicoria Witloof; Cipolle; Fagiolini; Lattughe, indivie ricce e scarole; Melanzane; Pimenti o peperoni dolci; Piselli; Pomodori; Porri; Sedani da coste; Spinaci; Zucchine; Funghi di coltivazione; Miscugli di ortofrutticoli.

Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (CE) n. 2200/96 i prodotti ortofrutticoli, per i quali sono adottate delle specifiche norme di qualità, possono essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, consegnati o altrimenti commercializzati all'interno della comunità, nonché ammessi all'importazione o all'esportazione, solo se conformi a dette norme.

1) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3 del Reg. (CE) n. 2200/96 non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme :

- a) i prodotti avviati agli impianti di trasformazione industriale, salvo eventuale determinazione di criteri qualitativi minimi, conformi alla procedura di cui all'art. 46 del reg. (CE) 2200/96;
- b) i prodotti che il produttore cede, nella propria azienda, al consumatore per il fabbisogno personale di quest'ultimo;
- c) i prodotti di una regione determinata venduti al dettaglio in tale regione per soddisfare un consumo locale tradizionale notorio (tale ultima esenzione è applicabile solo in presenza di una preventiva decisione della Commissione CE).

2) Non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme, qualora in ambito nazionale:

- a) i prodotti siano venduti o consegnati dal produttore a centri di confezionamento e d'imballaggio o a centri di deposito, oppure avviati dall'azienda del produttore verso tali centri;
- b) i prodotti siano avviati da centri di deposito verso centri di confezionamento e di imballaggio.

Per poter fruire delle previsioni derogatorie di cui ai precedenti punti 1) e 2), deve essere fornita la prova che i prodotti soddisfino le condizioni in esse contemplate, con particolare riferimento alla loro destinazione.

A tal fine nei casi suindicati, gli organismi di controllo accerteranno la sussistenza delle condizioni previste per l'esenzione dei prodotti dall'obbligo di conformità, acquisendo i necessari mezzi di prova, secondo le seguenti linee guida:

- in caso di merce giacente (sia presso le strutture delle imprese sottoposte a controllo, che sui mezzi utilizzati per il trasporto), in attesa di essere avviata verso impianti di trasformazione, i mezzi di prova sono specificatamente indicati nell'articolo 8, paragrafo 4, del reg. (CE) n. 1148/2001;

- in caso di merce giacente (sia presso le strutture delle imprese sottoposte a controllo, che sui mezzi utilizzati per il trasporto), in attesa di essere avviata a vario titolo verso centri di confezionamento e d'imballaggio o a centri di deposito, le previste condizioni sono soddisfatte con l'apposizione sull'imballaggio di un'etichettatura, in cui figurino in maniera ben visibile l'indicazione : “ *prodotto da destinare per la lavorazione verso il centro di condizionamento /di deposito ubicato in*”;

- in caso di merce, giacente presso le strutture degli imprenditori agricoli da sottoporre a controllo ed in attesa di essere venduta in azienda direttamente al consumatore, per il proprio fabbisogno personale, le condizioni sono soddisfatte con la dimostrazione da parte dell'operatore interessato, anche mediante esibizione della documentazione prevista dalla normativa vigente, dell'esercizio della vendita diretta in azienda di prodotti ortofrutticoli.

Riferimenti delle norme comuni di qualità applicabili nelle varie fasi della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli destinati al consumo.

Per l'espletamento delle attività di controllo previste dal reg. (CE) n. 1148/2001, risulta indispensabile conoscere, ai fini della corretta applicazione, le norme di qualità dei singoli prodotti ortofrutticoli emanate dalla Comunità Europea con appositi regolamenti.

A tal fine, nell'Allegato A) alle presenti linee guida, vengono elencati, per i prodotti a tutt'oggi normalizzati, gli estremi dei regolamenti comunitari pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea.

Ognuno dei citati regolamenti disciplina i seguenti elementi che devono essere presi in considerazione durante l'esecuzione dei controlli :

- **Definizione dei prodotti**

Per definizione dei prodotti si intende la individuazione delle tipologie del singolo prodotto, nei cui confronti risulta applicabile la norma di commercializzazione, nonché di quelle escluse.

- **Disposizioni relative alla qualità**

Tali disposizioni definiscono le caratteristiche qualitative che i prodotti ortofrutticoli devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio, distinte a seconda della categoria di appartenenza ("extra", "I", "II").

In ogni caso, ciascun regolamento contempla le caratteristiche minime che devono possedere gli ortofrutticoli di tutte le categorie.

- **Disposizioni concernenti la calibrazione e la pezzatura**

Tali disposizioni fissano per i vari prodotti – tra l'altro - le specifiche metodologie per la determinazione, ove obbligatoria, del calibro e della pezzatura (es. : secondo il diametro della sezione equatoriale, secondo il diametro della sezione normale dell'asse del frutto, secondo la circonferenza, secondo il peso netto, secondo il peso unitario, etc.).

- **Disposizioni concernenti le tolleranze**

Tali disposizioni prevedono la possibilità di ammettere tolleranze di qualità e di calibro per i prodotti (di ciascun imballaggio, o di ciascun lotto nel caso di presentazione alla rinfusa) non conformi alle caratteristiche stabilite della categoria indicata.

- **Disposizioni concernenti la presentazione**

Tali disposizioni dettano le discipline da osservarsi in materia di omogeneità, condizionamento e presentazione dei prodotti.

- **Omogeneità**

Il contenuto di ogni imballaggio o di ciascuna partita, se trattasi di merce spedita alla rinfusa, deve essere omogeneo avuto riguardo, a seconda del prodotto considerato, all'origine, alla varietà o tipo commerciale, alla qualità, al calibro (sempre che sia richiesta una calibrazione), alla pezzatura, alla lunghezza, al grado di maturazione e di colorazione. Ai fini dell'accertamento dell'omogeneità del prodotto, la parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme. Fatto salvo il rispetto di particolari condizioni, la regolamentazione comunitaria consente talune deroghe in materia di omogeneità.

- **Condizionamento**

La regolamentazione comunitaria detta delle norme sul condizionamento e sull'imballaggio affinché vengano garantite la protezione, la integrità e la salubrità del prodotto.

- **Presentazione**

Laddove prevista, è fissata la metodologia da osservare per la disposizione dei prodotti ortofrutticoli negli imballaggi.

- **Disposizioni concernenti le indicazioni esterne**

Le norme di qualità prevedono le indicazioni (identificazione dell'imballatore e/ o speditore, natura, origine e caratteristiche commerciali del prodotto ed in via facoltativa il marchio ufficiale di controllo) che necessariamente ogni imballaggio

deve recare raggruppate su uno stesso lato, in maniera leggibile, indelebile e visibile dall'esterno.

6. OPERATORI SOGGETTI A VERIFICA

Gli operatori che potenzialmente possono essere sottoposti a verifica sono rappresentati dalle persone fisiche o giuridiche, rientranti nelle seguenti categorie, che detengono prodotti ortofrutticoli, esponendoli per la vendita, mettendoli in vendita o altrimenti commercializzandoli, per conto proprio o per conto terzi, sia in ambito comunitario, che da e per i Paesi terzi :

1) **Commerciante all'ingrosso** persona fisica o giuridica che professionalmente acquista prodotti ortofrutticoli in nome e per conto proprio e li rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. L'attività svolta da tali imprese può assumere la forma di commercio interno, d'importazione o di esportazione.

Le tipologie di questa figura commerciale sono :

- **grossisti di mercato** operatori che commercializzano all'ingrosso all'interno di mercati agroalimentari (riconosciuti dalla regione quali mercati al commercio e non alla produzione ai sensi della L.R. 13/75), mercati alla produzione, aste, utilizzando gli appositi stands e/o piazzole;

- **grossisti fuori mercato** operatori che commercializzano all'ingrosso su aree private, al di fuori dei mercati indicati al precedente punto 1, utilizzando appositi magazzini e/o strutture; all'interno di quest'ultima tipologia sono inclusi:

- i **cash and carry**: esercizi all'ingrosso organizzati a self-service, con superficie di vendita superiore a 400 mq, nei quali i clienti provvedono al pagamento in contanti, contro emissione immediata di fattura, ed al trasporto diretto della merce;

- **centrali d'acquisto** collegate alle piattaforme o centri di raccolta della grande distribuzione, settori strategici dei grandi gruppi cui compete :

1. l'atto di acquisto vero e proprio dei prodotti ortofrutticoli;
2. tutta la serie di prove e test per l'accertamento qualitativo dei prodotti ortofrutticoli;
3. il costante e quotidiano contatto con le aziende fornitrici;
4. il controllo dei livelli di stoccaggio dei prodotti, al fine di evitare vuoti di magazzino;

2) **imprese che commercializzano per conto terzi** (es. commissionari), sempre che detengano i prodotti ortofrutticoli o li esponano per la vendita;

3) **organizzazione dei produttori** riconosciute ai sensi del reg. (CE) n. 2200/96 e successive modifiche ed integrazioni, che commercializza prodotti ortofrutticoli;

4) **cooperativa di produttori** non associata ad O.P. o ad altra cooperativa, ovvero associata, ma che commercializza prodotti ortofrutticoli anche in proprio;

5) **imprenditore agricolo** non associato ad O.P. o a Cooperativa, ovvero associato ad O.P. o a Cooperativa, ma che commercializza anche in proprio.

6) **piccola distribuzione - esercizi di vicinato** – ex articolo 4, 1° comma, lettera d, D.Lgs 114/98: strutture aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

7) **grande distribuzione organizzata**, costituita dalla seguenti tipologie di punti vendita ex art. 2 Legge Regionale n. 1 del 07/01/2000:

- **medie strutture**

M1 A/M - Medie strutture inferiori, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 150 e 900 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e tra 250 e 1.500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;

M2 A/M — Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 900 e 1500 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e superficie compresa tra 1.500 e 2.500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;

- **ipermercati**

G1 A/M—: strutture di vendita fino a 5.000 mq. per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari;

- **centri commerciali**

G2 CQ — Centri commerciali di quartiere o interquartiere: strutture commerciali di almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro, o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, fino a 4.000 mq. di vendita;

G2 CI — Centri commerciali inferiori: strutture commerciali di almeno 8 esercizi commerciali con le caratteristiche di cui alla lettera precedente, con superficie di vendita fino a 15.000 mq.;

G2 CS - Centri commerciali superiori: strutture commerciali di almeno 12 esercizi commerciali, con le caratteristiche di cui alla precedente lettera, con superficie maggiore di 15.000 mq., fino ad un massimo di 25.000 mq.;

G ACP — Centri commerciali costituiti da aggregazioni commerciali polifunzionali. Dette aggregazioni devono essere costituite da almeno 6 esercizi appartenenti alle grandi

e medie strutture ed esercizi di vicinato, con singole superfici di vendita fino a mq. 2.500 per i Comuni delle classi 4 e 5 e mq. 5.000 per i Comuni delle classi 1, 2 e 3, nonché da attività produttive artigianali e di servizi.

8) *altre tipologie di vendita:*

- ***discount*** esercizio di vendita al dettaglio in sede fissa, di superficie medio-grande che, attuando una politica di abbattimento dei costi d'impianto, di gestione e di servizio, offre in self-service una gamma limitata di prodotti, generalmente non "di marca" e di largo consumo, a prezzi contenuti;

9) ***dettaglianti tradizionali non organizzati***, tra i quali rientrano sia gli specialisti in frutta e verdura operanti in sede fissa su aree pubbliche e/o private e sia gli ambulanti.

Gli operatori di cui ai precedenti punti 6), 7), 8) e 9) rappresentano complessivamente la categoria dei commercianti al dettaglio, persone fisiche o giuridiche che professionalmente acquistano prodotti ortofrutticoli in nome e per conto proprio e li rivendono, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

7. BANCA DATI DEGLI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI

A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai sensi dell'art. 3 del reg. (CE) n. 1148/2001 è istituita una banca nazionale dati, a cui sono tenuti ad iscriversi – fatte salve le deroghe previste – gli operatori rientranti nelle categorie di seguito definite e che detengono prodotti ortofrutticoli allo stato fresco ai fini del consumo, soggetti alla conformità con le norme comuni di commercializzazione, sia in ambito comunitario, che da e per i Paesi terzi.

Le categorie degli operatori ortofrutticoli, tenute all'iscrizione alla banca dati sono le seguenti :

- 1) ***grossisti di mercato e fuori mercato*** (operatori che commercializzano all'interno o al di fuori dei mercati all'ingrosso, che utilizzano gli appositi stand e/o che sono in possesso di magazzini idonei per la commercializzazione dei prodotti);
- 2) ***imprese che commercializzano per conto terzi*** (es. commissionari);
- 3) ***organizzazione dei produttori*** (OP);
- 4) ***cooperativa di produttori non associati ad OP o ad altra cooperativa:***
- 5) ***imprenditore agricolo*** (non associato ad OP o a cooperativa) con un volume annuo commercializzato, superiore a € 60.000;
- 6) ***centrali di acquisto*** per la grande distribuzione;

- 7) **grande distribuzione organizzata GDO** (medie strutture, grandi strutture, ipermercati, centri commerciali, discount ed altre grandi superfici di vendita con un volume annuo di commercializzato del comparto ortofrutticolo superiore a € 60.000);
- 8) **piccola distribuzione- esercizi di vicinato** (con volume annuo commercializzato superiore a € 60.000).

Non sono tenuti all'iscrizione alla banca dati:

- gli imprenditori agricoli che all'interno della regione di produzione vendono, consegnano o avviano i prodotti ortofrutticoli ai centri di confezionamento, d'imballaggio o di deposito, nonché gli imprenditori di centri di deposito, che esclusivamente avviano i prodotti ortofrutticoli verso i centri di confezionamento e di imballaggio;
- gli imprenditori agricoli che avviano esclusivamente i prodotti ortofrutticoli agli impianti di trasformazione;
- gli imprenditori agricoli che cedono nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli direttamente al consumatore, per il fabbisogno personale di quest'ultimo;
- le imprese agricole che conferiscono prodotti ortofrutticoli esclusivamente alle organizzazioni di produttori o alle cooperative di appartenenza per la commercializzazione;
- le cooperative che conferiscono prodotti esclusivamente alle organizzazioni dei produttori per la commercializzazione;
- gli imprenditori agricoli ortofrutticoli (non associati ad OP o a Cooperativa), con un volume annuo di commercializzato inferiore a € 60.000 (fatto salvo per imprese di nuova costituzione). Tale importo è riferito all'anno precedente, escludendo l'IVA e solo per i prodotti soggetti a norma di commercializzazione;
- strutture della G.D.O. (medie strutture, grandi strutture, ipermercati, centri commerciali, discount ed altre grandi superfici di vendita) con un volume annuo di commercializzato del comparto ortofrutticolo inferiore a € 60.000 (fatto salvo per imprese di nuova costituzione). Tale importo è riferito all'anno precedente, escludendo l'IVA e solo per i prodotti soggetti a norma di commercializzazione;
- piccola distribuzione-esercizi di vicinato (con volume annuo commercializzato inferiore a € 60.000)
- dettaglianti (esercizi specializzati in frutta e verdura, ambulanti), con un volume annuo di commercializzato inferiore a € 60.000 (fatto salvo per imprese di nuova costituzione). Tale importo è riferito all'anno precedente, escludendo l'IVA e solo per i prodotti soggetti a norma di commercializzazione;
- le persone fisiche o giuridiche, la cui attività nel settore degli ortofrutticoli, consiste esclusivamente nel trasporto delle merci.

8. PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI

Il Settore 03 “Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali” dell’A.G.C. 13, attraverso il Servizio 05 “*Applicazione regolamenti comunitari in materia di classificazione e presentazione dei prodotti commercializzati – Rintracciabilità dei prodotti alimentari*” è il soggetto regionale responsabile della pianificazione strategica e della programmazione dei controlli.

In particolare il Settore predispone - sulla base del programma nazionale controlli stilato annualmente dall’Autorità di coordinamento, ed in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6 del Reg. (CE) n. 1148/2001 - il piano regionale per le attività di controllo. I criteri per la scelta del campione delle imprese da sottoporre a verifica e la fissazione della frequenza dei controlli di conformità da svolgere presso le citate categorie di operatori, sono determinati attraverso un’analisi dei rischi, che tiene conto dei seguenti elementi:

- a) dimensioni delle imprese;
- b) posizione che occupano le imprese nella catena commerciale;
- c) risultanze di controlli precedenti;
- d) altri parametri definiti dagli Stati membri.

Utilizzando la possibilità offerta dalla regolamentazione comunitaria con il precedente punto d), risulta necessario far precedere l’analisi dei rischi per l’estrazione del campione delle singole imprese da sottoporre a controllo, basata sui parametri di cui ai restanti punti a), b) e c), da un esame delle peculiarità dei territori oggetti di controllo stesso.

L’analisi dei rischi è fondata, in prima battuta, sulla rilevazione dei dati relativi ai controlli effettuati dagli enti preposti sugli operatori nel biennio precedente all’entrata in vigore del presente documento. A regime, tale analisi si avvarrà dei dati rilevati in sede di controllo dai soggetti istituzionalmente coinvolti (Regione Campania e Agecontrol S.p.a.).

I dati necessari per l’analisi dei rischi devono essere ripresi dalla banca dati nazionale che dovrà essere costantemente aggiornata a livello regionale dal competente Settore.

Sulla base del totale degli indici, ed in coerenza con il programma nazionale dei controlli e con il relativo piano regionale, il Dirigente del Servizio 05, con l’ausilio del Responsabile del Sistema di Controllo (*v. infra*), fisserà il programma mensile dei controlli. Tutti i risultati dei controlli devono essere documentati e riportati ai fini dell’aggiornamento nella banca dati nazionale degli operatori.

9. MODALITA' DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI

I controlli di conformità sui prodotti ortofrutticoli in questione vengono eseguiti nella seguenti fasi della filiera commerciale:

-imballaggio per la disciplina in materia di imballaggi si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, che recepisce la Direttiva (CE) n. 94/62 del 20 dicembre 1994.

-etichettatura. Per etichettatura si intende l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo. La legislazione in materia di etichettatura prevede che ci siano informazioni da riportare obbligatoriamente sull'imballaggio ed altre facoltative. Per i prodotti ortofrutticoli, le disposizioni specifiche relative alle indicazioni esterne sono riportate nei singoli regolamenti riguardanti le norme di qualità. In base a tali norme, ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili all'esterno, le seguenti indicazioni :

- identificazione dell'imballatore e/o speditore;
 - natura del prodotto (nome del prodotto e tipo commerciale), se il contenuto non è visibile dall'esterno;
 - nome della varietà;
 - origine del prodotto [paese (Stato) d'origine ed eventualmente zona di produzione];
 - caratteristiche commerciali (categoria e calibro);
 - marchio ufficiale di controllo (facoltativo);
- fase logistico-commerciale**: tale fase, generalmente attua una ricomposizione del prodotto ed il suo smistamento da/per:
- piattaforme della G.D.O.;
 - piattaforme di altri operatori;
 - mercati all'ingrosso.

-vendita al dettaglio: grande distribuzione organizzata e dettaglio tradizionale non organizzato.

In particolare per la fase di **vendita al minuto**, ai fini dell'efficacia delle presenti linee guida si ritiene opportuno puntualizzare gli obblighi cui il dettagliante deve sottostare:

a) se il prodotto viene messo in vendita nell'imballaggio originario, deve garantire il rispetto delle disposizioni previste in materia di etichettatura e, se del caso, integrando le carenze esistenti. All'atto dell'esposizione del prodotto per la vendita, sia negli imballaggi originari, che alla rinfusa, devono essere riportate su un cartello le indicazioni relative all'origine, alla categoria ed alla varietà, ove prevista;

b) per i prodotti presentati in imballaggi preconfezionati, oltre a tutte le menzioni previste dalle rispettive norme di qualità, deve essere indicato anche il peso netto.

Per i controlli da eseguirsi sui prodotti venduti al dettaglio, il controllore adotta tutte le procedure e le metodologie previste per le verifiche effettuate nelle altre fasi della commercializzazione, ivi compresa l'applicazione delle norme sanzionatorie, in caso di accertata non conformità del prodotto.

Per tutto quanto non previsto nel citato paragrafo e per le opportune specifiche operative si rimanda alle modalità disciplinate a livello nazionale dal citato Manuale delle procedure dei controlli di cui al D.M. 28 dicembre 2001.

10. PERSONALE E FORMAZIONE

In conformità con il citato Manuale delle procedure dei controlli, presso il Servizio 05 del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali è costituito un nucleo di personale appartenente ai ruoli regionali, in possesso dei requisiti tecnico/professionali di seguito specificati, al quale sono affidate, previa necessaria formazione, tutte le funzioni operative ed amministrative legate all'esecuzione dei controlli.

Il nucleo, costituito da un numero minimo di 7 unità, comprende due aree ben distinte, vale a dire l'*Area Tecnica* e l'*Area Amministrativa*. L'Area tecnica è costituita dal Responsabile del Sistema di Controllo (RSC) e dai controllori, nominati tra il personale appositamente formato a ricoprire tali ruoli, mentre l'Area amministrativa è costituita da un numero minimo di 2 unità (addetti amministrativi) coordinate dal RSC. Sulla base delle "Schede Ruolo" previste dal Manuale delle Procedure, si definiscono di seguito i requisiti tecnici e le principali responsabilità associate ai ruoli delle due aree:

1. **Il Responsabile del Sistema di Controllo (RSC)**, è in possesso di Diploma di Laurea in Scienze Agrarie o equipollenti e di adeguate conoscenze tecnico/amministrative, informatiche e giuridiche, oltre ad una pregressa esperienza presso la P.A. o privati in materia di processi di controllo. Il RSC, in conformità con le linee di indirizzo impartite dal Dirigente responsabile, garantisce il rispetto del programma di controllo, organizza l'attività di controllo, coordina l'attività dei controllori e predispone annualmente una relazione sull'attività di controllo svolta.
2. **I Controllori**, in possesso di Diploma di Laurea in Scienze Agrarie o di Diploma di Perito Agrario, Agrotecnico o equipollenti, effettuano l'attività di controllo secondo il programma mensile di cui al punto precedente, documentando i risultati dei controlli effettuati.
3. **Gli addetti amministrativi**, in possesso di Diploma di istruzione secondaria superiore, di conoscenze informatiche e in materia di procedure amministrative,

mantengono aggiornata la banca dati, gestiscono le check-list, provvedono all'archiviazione informatica e materiale degli atti e gestiscono la corrispondenza.

In relazione alle tre diverse tipologie di ruolo del personale coinvolto nell'attività di controllo è prevista l'organizzazione di specifici corsi di formazione riguardanti:

- *l'Area tecnica*, rivolti ai Responsabili del Sistema di Controllo e ai Controllori;
- *l'Area amministrativa*, rivolti ai RSC e agli Addetti Amministrativi.

L'attività di formazione prevede lo sviluppo di una parte teorica e di una successiva parte pratica.

Per quanto concerne la formazione del personale dell'Area tecnica, l'articolazione della parte propedeutica riferita a tale area prevede la trattazione delle seguenti tematiche:

- produzione e commercializzazione nazionale nell'ambito del panorama ortofrutticolo mondiale;
- organismi internazionali di normalizzazione agroalimentare;
- normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale di settore;
- regolamenti di attuazione delle norme di qualità sugli ortofrutticoli con particolare riferimento al riconoscimento varietale delle diverse specie;
- banca dati nazionale operatori ortofrutticoli;
- logo comunitario e relative autorizzazioni;
- modalità di svolgimento dei controlli (manuale delle procedure, linee guida regionali e relativa modulistica) nelle varie fasi della commercializzazione con simulazione delle visite ispettive;
- materiali e strumenti atti allo svolgimento dell'attività di controllo e loro utilizzo;
- normativa sanzionatoria e accertamento irregolarità.

Lo svolgimento della parte pratica prevede l'esecuzione di verifiche ispettive in affiancamento a personale già qualificato.

L'articolazione della parte propedeutica riferita all'Area amministrativa prevede la trattazione delle seguenti tematiche:

- normativa di settore;
- manuale delle procedure e linee guida regionali;
- banca dati operatori e relativo software di gestione.

Lo svolgimento della parte pratica prevede l'utilizzo del software di gestione della banca dati in affiancamento a personale qualificato.

11. PROCEDURE DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI

I controlli sono eseguiti senza preavviso, sulla base del campione determinato con le modalità precedentemente esposte, presso gli operatori ortofrutticoli rientranti nelle citate categorie, in piena conformità con quanto disposto dall'art. 9, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1148/2001 e meglio esplicitato nel Manuale delle procedure. Il controllo fisico è eseguito mediante valutazione di un campione globale, prelevato a caso in vari punti delle partite da controllare, e che si presume rappresentativo delle partite stesse. L'identificazione delle partite si basa sulle indicazioni esterne oppure su altri criteri quali le diciture stabilite conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio.

Durante l'espletamento della verifica il controllore, oltre a provvedere all'aggiornamento ed al completamento dei dati relativi alla ditta/società già comunicati in precedenza per l'iscrizione alla banca dati operatori, mediante l'utilizzo di apposito modulo (allegato D), compilerà la relativa check-list (allegato E), nella quale sono riportate le fasi procedurali del controllo, che possono così riassumersi:

1. Identificazione del rappresentante legale della società o del titolare della ditta, o del suo delegato nel luogo di commercializzazione.
2. Verifica della disponibilità dell'operatore ad essere assoggettato a controllo.
3. Verifica dell'iscrizione della società/ditta alla banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli.
4. Identificazione della partita o delle partite oggetto del controllo, da espletarsi mediante il riscontro fisico come sopra descritto ed un opportuno esame della documentazione esibita dall'operatore (fatture d'acquisto, documenti di trasporto ecc.).
5. Verifica della partita o delle partite, da eseguirsi mediante valutazione del condizionamento e della presentazione dei prodotti, accertamento del rispetto delle indicazioni esterne previste dalla regolamentazione comunitaria e nazionale vigente e controllo di conformità dei prodotti secondo le norme di qualità.

Qualora debba essere pronunciata una decisione di non conformità, dovrà essere estratto un nuovo campione, tenendo presente che esso dovrà interessare almeno le quantità di cui ai prospetti esposti nella pagina seguente.

Prodotti condizionati

Numero colli compresi nella partita	Numero di colli da prelevare (campioni elementari)
fino a 100	5
da 101 a 300	7
da 302 a 500	9
da 501 a 1000	10
oltre 1000	15 (minimo)

Prodotti alla rinfusa

Massa della partita, in Kg o numero di unità comprese nella partita	Massa dei campioni elementari in Kg o numero di unità comprese nella partita
fino a 200	10
da 201 a 500	20
da 501 a 1000	30
da 1001 a 5000	60
oltre 5000	100 (minimo)

In assenza di uniformità negli esiti dei controlli, è facoltà del controllore eseguire un nuovo controllo per determinare globalmente il risultato medio, in percentuale, dei due controlli precedentemente effettuati.

Il controllo si conclude con uno dei seguenti due esiti:

A) Accertamento di conformità

Qualora dal controllo emerga che i prodotti ortofrutticoli sono conformi alle norme di commercializzazione, il controllore riporta l'esito della verifica sulla citata check-list.

B) Accertamento di non conformità

L'accertamento della eventuale non conformità dei prodotti alle norme comuni di qualità può sostanzialmente riferirsi alla seguente casistica:

- difetti nell'omogeneità, nella presentazione o nel condizionamento della merce;
- assenza, incompletezza o inesattezza delle indicazioni esterne affisse sugli imballaggi
- assenza dei requisiti minimi di qualità stabiliti dalle norme di commercializzazione di cui all'allegato A).

Al termine delle operazioni di verifica, eseguite secondo le procedure innanzi descritte, il controllore ne riporta anzitutto l'esito sulla predetta check-list, provvedendo nel contempo a compilare e rilasciare all'operatore copia dell'attestato di non conformità (allegato G), informandolo che le merci non conformi non possono essere spostate se non con l'autorizzazione del controllore. Se la non conformità tecnica è dovuta all'insanabile assenza dei requisiti minimi di qualità previsti dalla normativa vigente, il controllore chiede all'operatore interessato che il prodotto venga avviato alle destinazioni previste dall'art. 9, paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 1148/2001. In tali casi l'operatore dovrà fornire adeguata documentazione probatoria, la cui assenza comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 10 dicembre 2002 n. 306.

Nei casi in cui la non conformità risulta a suo avviso sanabile, il controllore informa l'operatore sulla eventuale possibilità contemplata dalla regolamentazione comunitaria di rendere il prodotto conforme, rammentandogli che comunque la merce non può essere commercializzata prima che l'organismo di controllo abbia verificato nuovamente, con le stesse modalità sopra esposte, la conformità della merce.

Le risultanze definitive dei controlli così effettuati sono infine trasposte nel Processo verbale di constatazione di illecito amministrativo di cui all'allegato F), la cui redazione è obbligatoria laddove ricorra una delle fattispecie previste dal citato D.Lgs. n. 306/02. Il Processo verbale di constatazione viene redatto in tre originali, uno dei quali viene consegnato alla parte e due sono trattenute dal controllore, che ne curerà la trasmissione al competente Settore per gli opportuni adempimenti.

12. SANZIONI

Redatti il verbale di cui all'allegato F) e la check list di cui all'allegato E), gli organismi di controllo procederanno secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 306/2002, alla Legge n. 689/81 e al D.M. 1 agosto 2005.

L'iter sanzionatorio e le risultanze sono oggetto di registrazione nella banca dati degli operatori ed in particolare l'avvio di eventuali contenziosi deve essere evidenziato al fine dell'aggiornamento dell'analisi dei rischi.



Assessorato all'Agricoltura e alle Attività Produttive

A.G.C. 13 - Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali

Servizio 05 – Applicazione regolamenti comunitari in materia di classificazione e presentazione dei prodotti commercializzati - Rintracciabilità dei prodotti alimentari

Allegati alle “Linee guida regionali per le procedure di controllo dei prodotti ortofrutticoli freschi di cui al Regolamento CE n. 1148 del 12 giugno 2001”

- *Allegato A* *Norme comuni di qualità dei prodotti ortofrutticoli*
- *Allegato B* *Domanda di iscrizione alla Banca Dati Operatori*
- *Allegato C* *Guida alla compilazione della Domanda di iscrizione*
- *Allegato D* *Variazione negli assetti sociali*
- *Allegato E* *Check-list delle attività di controllo*
- *Allegato F* *Processo verbale di contestazione illecito*
- *Allegato G* *Attestato di non conformità*

Allegato A)**NORME COMUNI DI QUALITA' DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI**

Reg. (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 - Gazzetta ufficiale U.E. L 297 del 21.11.96

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE C.E. SUI CONTROLLI DI CONFORMITA' ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI

REG. CE 1148/2001 DEL 12.06.2001 L. 156 DEL 13.06.2001

MODIFICATO DA

REG. CE 2379/2001 DEL 05.12.2001 L. 321 DEL 06.12.2001
 REG. CE 1225/2002 DEL 08.07.2002 L. 179 DEL 09.07.2002
 REG. CE 2334/2002 DEL 23.12.2002 L. 349 DEL 23.12.2002
 REG. CE 408/2003 DEL 05.03.2003 L. 62 DEL 06.03.2003

DEROGHE

REG. CE 2540/2001 DEL 21.12.2001 L. 341 DEL 22.12.2001
 REG. CE 168/2002 DEL 30.01.2002 L. 30 DEL 31.01.2002

ORTAGGI

AGLI REG. CE 2288/97 DEL 18.11.1997 L. 315 DEL 19.11.1997
 MODIFICATO DA
 REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L. 7 DELL' 11.01.2003

ASPARAGI REG. CE 2377/99 DEL 09.11.1999 L. 287 DEL 10.11.1999
 MODIFICATO DA
 REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L. 7 DELL' 11.01.2003

CAVOLFIORI E CARCIOFI REG. CE 963/98 DEL 07.05.1998 L. 135 DEL 08.05.1998
 MODIFICATO DA
 REG. CE 2551/1999 DEL 02.12.1999 L. 308 DEL 03.12.1999
 REG. CE 1135/2001 DEL 08.06.2001 L. 154 DEL 09.06.2001
 REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L. 7 DEL 11.01.2003
 DEROGHE
 REG. CE 448/97 DEL 07.03.1997 L. 68 DEL 08.03.1997

CAROTE REG. CE 730/1999 DEL 07.04.1999 L. 93 DEL 08.04.1999
 MODIFICATO DA
 REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L. 7 DEL 11.01.2003

CAVOLI DI BRUXELLES CAVOLI, CAPPUCCI E VERZOTTI SEDANI A COSTE SPINACI

REG. CE 1591/87 DEL 05.06.1987	L. 146 DEL 06.06.1987
MODIFICATO DA	
REG. CE 888/97 DEL 16.05.1997	L. 126 DEL 17.05.1997
REG. CE 1168/99 DEL 03.06.1999	L. 141 DEL 04.06.1999
REG. CE 1135/01 DEL 08.06.2001	L. 154 DEL 09.06.2001
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003	L. 7 DEL 11.01.2003

CETRIOLI REG. CE 1677/88 DEL 15.06.1988

MODIFICATO DA	
REG. CE 888/97 DEL 16.05.1997	L. 126 DEL 17.05.1997
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003	L. 7 DEL 11.01.2003

CICORIA WITLOOF REG. CE 2213/83 DEL 28.07.1983

MODIFICATO DA	
REG. CE 1654/87 DEL 12.06.1987	L. 153 DEL 13.06.1987
REG. CE 1872/91 DEL 28.06.1991	L. 168 DEL 29.06.1991
REG. CE 888/97 DEL 16.05.1997	L. 126 DEL 17.05.1997
REG. CE 2390/97 DEL 01.12.1997	L. 330 DEL 02.12.1997
REG. CE 1508/01 DEL 24.07.2001	L. 200 DEL 25.07.2001
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003	L. 7 DEL 11.01.2003

CIPOLLE REG. CE 1508/01 DEL 24.07.2001

MODIFICATO DA	
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003	L. 7 DELL' 11.01.2003

FAGIOLINI REG. CE 912/01 DEL 10.05.2001

MODIFICATO DA	
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003	L. 7 DELL' 11.01.2003

LATTUGHE,INDIVIE RICCE E SCAROLE REG. CE 1543/01 DEL 27.07.2001 L 203 DEL 28.07.2001

MODIFICATO DA	
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003	L. 7 DEL 11.01.2003

MELANZANE REG. CE 1292/81 DEL 12.05.1981

MODIFICATO DA	
REG. CE 1076/89 DEL 26.04.1989	L. 114 DEL 27.04.1989
REG. CE 888/97 DEL 16.05.1997	L. 126 DEL 17.05.1997
REG. CE 1135/01 DEL 08.06.2001	L. 154 DEL 09.06.2001
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003	L. 7 DELL' 11.01.2003

ZUCCHINE REG. CE 1757/2003

L. 252 DEL 4.10.2003

PIMENTI O PEPPERONI DOLCI REG. CE 1455/99 DEL 01.07.1999 L. 167 DEL 02.07.1999

MODIFICATO DA	
REG. CE 2706/00 DELL'11.12.2000	L. 311 DEL 12.12.2000
REG. CE 2147/2002 DEL 02.12.2002	L. 326 DEL 03.12.2002
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003	L. 7 DEL 11.01.2003

PISELLI	REG. CE 2561/99 DEL 03.12.1999	L. 310 DEL 04.12.1999
	MODIFICATO DA	
	REG. CE 532/01 DEL 16.03.2001	L. 79 DEL 17.03.2001
	REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003	L. 7 DELL' 11.01.2003
POMODORI	REG. CE 790/00 DEL 14.04.2000	L. 95 DEL 15.04.2000
	MODIFICATO DA	
	REG. CE 717/01 DEL 10.04.2001	L. 100 DEL 11.04.2001
	REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003	L. 7 DELL' 11.01.2003
PORRI	REG. CE 2396/01 DEL 07.12.2001	L. 325 DEL 08.12.2001
	MODIFICATO DA	
	REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003	L. 7 DELL' 11.01.2003
FUNGHI COLTIVATI	REG. CE 982/2002 DEL 7.06.2002	L. 150 DEL 08.06.2002
	MODIFICATO DA	
	REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003	L. 7 DEL 11.01.2003

FRUTTA

AGRUMI ARANCE DOLCI, LIMONI, MANDARINI COMPRESI SATSUMA, CLEMENTINE WILKINGS E SIMILI IBRIDI DI AGRUMI	REG. CE 1799/01 DEL 12.09.2001	L. 244 DEL 14.09.2001
	MODIFICATO DA	
	REG. CE 453/2002 DEL 13.03.2002	L. 72 DEL 14.03.2002
	REG. CE 2010/2002 DEL 12.11.2002	L. 310 DEL 13.11.2002
	REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003	L. 7 DEL 11.01.2003
ALBICOCCHIE	REG. CE 851/00 DEL 27.04.2000	L. 103 DEL 28.04.2000
	MODIFICATO DA	
	REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003	L. 7 DEL 11.01.2003
	REG. CE 831/97 DEL 07.05.1997	L. 119 DEL 08.05.1997
AVOCADI		
	REG. CE 1167/99 DEL 03.06.1999	L. 141 DEL 04.06.1999
	REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003	L. 7 DEL 11.01.2003
	MODIFICATO DA	
	REG. CE 899/87 DEL 30.03.1987	L. 88 DEL 31.03.1987
CILIEGIE	REG. CE 888/97 DEL 16.05.1997	L. 126 DEL 17.05.1997
	MODIFICATO DA	
	REG. CE 843/2002 DEL 21.05.2002	L. 134 DEL 22.05.2002
	REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003	L. 7 DEL 11.01.2003
COCOMERI	REG. CE 1093/97 DEL 16.06.1997	L. 158 DEL 17.06.1997
	MODIFICATO DA	
	REG. CE 850/00 DEL 27.04.2000	L. 103 DEL 28.04.2000
	REG. CE 1615/01 DEL 07.08.2001	L. 214 DEL 08.08.2001
	REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003	L. 7 DEL 11.01.2003

FRAGOLE	REG. CE 843/2002 DEL 21.05.2002	L. 134 DEL 22.05.2002
	MODIFICATO DA	
	REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003	L. 7 DEL 11.01.2003
KIWI	REG. CE 410/90 DEL 16.02.1990 L 43 DEL 17.02.1990	
	MODIFICATO DA	
	REG. CE 305/92 DEL 07.02.1992	L. 32 DEL 08.02.1992
	REG. CE 888/97 DEL 16.05.1996	L. 126 DEL 17.05.1996
	REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003	L. 7 DEL 11.01.2003
MELE E PERE	REG CE 1619/01 DEL 06.08.2001	L. 215 DEL 09.08.2001
	MODIFICATO DA	
	REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003	L. 7 DEL 11.01.2003
MELONI	REG. CE 1615/01 DEL 07.08.2001	L. 214 DEL 08.08.2001
	MODIFICATO DA	
	REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003	L. 7 DEL 11.01.2003
PESCHE E NETTARINE	REG. CE 2335/99 DEL 03.11.1999	L. 281 DEL 04.11.1999
	MODIFICATO DA	
	REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003	L. 7 DEL 11.01.2003
NOCCIOLE IN GUSCIO	REG. CE 1284/2002 DEL 15.07.2002	L. 187 DEL 16.07.2002
	MODIFICATO DA	
	REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003	L. 7 DEL 11.01.2003
NOCI COMUNI CON GUSCIO	REG. CE 175/2001 DEL 26.01.2001	L. 26 DEL 27.01.2001
	MODIFICATO DA	
	REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003	L. 7 DEL 11.01.2003
	REG. CE 80/2003 DEL 17.01.2003	L. 13 DEL 18.01.2003
PRUGNE	REG. CE 1168/99 DEL 03.06.1999	L. 141 DEL 04.06.1999
	MODIFICATO DA	
	REG. CE 848/2000 DEL 27.04.2000	L. 103 DEL 27.04.2000
	REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003	L. 7 DEL 11.01.2003
UVA DA TAVOLA	REG. CE 2789/99 DEL 22.12.1999	L. 336 DEL 29.12.1999
	MODIFICATO DA	
	REG. CE 716/01 DEL 10.04.2001	L. 100 DELL' 11.04.2001
	REG. CE 2137/2002 DEL 29.11.2002	L. 325 DEL 30.11.2002
	REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003	L. 7 DEL 11.01.2003

FRUTTA – ORTAGGI

MISCUGLI DI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI (IMBALLAGGI MISTI)

REG. CE 48/2003 DELL' 11.01.2003	L. 7 DELL' 11.01.2003
----------------------------------	-----------------------